Prof. PAOLO DE CARLI notaio
Dr. NICOLETTA SCHERILLO notaio
NOTAI ASSOCIATI
20122 MILANO
Via L. Manara, 1 - Tel 02 5512345 - 02 5512422

Dr. NICOLETTA SCHERILLO NOTAIO
NOTAI ASSOCIATI
20122 MILANO - VIA L. MANARA, 1 - TEL. 02.55.12.345 (R.A.) - FAX 02.55.12.422

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 4
IL 19/2/2013
SERIE 1
N. 3268
(€) 213,00
F.to IL CAPO AREA SERVIZI

VERBALE DI ASSEMBLEA

N. 106424 di repertorio N. 21114 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 18,00

in Milano, nel mio studio in via L.Manara n.1,

innanzi a me dr. NICOLETTA SCHERILLO

Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

e' presente

BIGI SARAH FRANCESCA MARIA, nata negli Stati Uniti d'America (EE) a Stanford il 3 novembre 1977, residente a Traona (SO), via Coffedo n. 26, Codice fiscale BGI SHF 77S43 Z404Z,

Detta costituita della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto ; dopo di che

dichiara e premette

che a seguito di avviso di convocazione inviato ai soci a termini di statuto in questo luogo ed ora è stata convocata la assemblea straordinaria della ASSOCIAZIONE GIUSEPPE BIGI, con sede in Monza via Marelli n.20, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione del nuovo statuto della Associazione di Volontariato GIUSEPPE BIGI

Ci premesso la costituita dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente della associazione invita me notaio a redigere il verbal delle risultanze delle deliberazioni dell'assemblea.

Io notaio aderisco alla richiesta fattami e d atto che l'assemblea si svolge come segue.

A termini dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza della odierna assemblea la qui costituita signora BIGI SARAH FRANCESCA MARIA che chiamato me notaio alle funzioni di segretario, constata e dichiara:

- che sono presenti e rappresentati cinque soci sui sei soci della associazione
- che detti soci sono regolarmente iscritti nel libro dei soci con diritto a voto
- che del Comitato esecutivo sono presenti essa presidente e i membri Bigi Simone, Veronesi Gabriella, Bigi Alessandra; assenti giustificati gli altri membri
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'odierna assemblea e in grado di deliberare.

Aperta la seduta e iniziata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le numerose modifiche allo statuto che si rende necessario apportare per adeguare lo statuto stesso alla vigente normativa in tema di associazioni di volontariato e ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e in particolare alla legge 266/91, alla legge regionale n.22/93 e al Decreto Legislativo 460/97 e anche per una maggiore funzionalità dello statuto rispetto alle esigenze dell'attività della Associazione.

Propone pertanto di adottare un nuovo testo di statuto sociale che viene sottoposto alla valutazione dell'assemblea.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, con il voto unanime degli associati presenti e rappresentati, voto espresso per alzata di mano

delibera

- di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa sulle associazioni di volontariato e ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decr. lgs. 460/97);
- di adottare un nuovo testo di statuto sociale approvandolo sia nel suo complesso sia articolo per articolo.

Per ogni fine di pubblicità si allega al presente atto sotto la lettera A) il testo dello Statuto sociale aggiornato a seguito delle sopra deliberate modifiche, debitamente firmato dalla costituita e da me notaio.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente toglie la seduta alle ore 18,45.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e lo stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato alla costituita che, approvandolo e con fermandolo, si firma con me notaio qui in calce.

Consta il presente atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due facciate intiere e parte della terza.

F.to Bigi Sarah Francesca Maria

F.to Nicoletta Scherillo notaio

ALLEGATO A) AL N. 106424/21114.= DI REPERTORIO

STATUTO

dell'Associazione "Giuseppe Bigi"

Organizzazione di Volontariato

C.F. 94615150151

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione "Giuseppe Bigi", Organizzazione di Volontariato, con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.

L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, pertanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Monza.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione. Spetta all'assemblea il potere di istituire sedi fuori regione o fuori Italia.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel

settore della ricerca scientifica e dell'assistenza per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.

L'Associazione in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali intende ricordare il Prof. Giuseppe Bigi attraverso la promozione di attività in ambito assistenziale, medico scientifico e culturale che ne ripropongano la curiosità intellettuale, gli alti valori morali.

In particolare, intende promuovere e sostenere attività di ricerca, prevenzione e assistenza nel campo dell'immunologia e dell'ematologia, con particolare riferimento agli ambiti dell'ematopoiesi patologica, delle leucemie dell'adulto e del bambino e dello studio del ruolo delle cellule dendritiche e/o staminali nelle malattie del sangue

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- svolgere attività di assistenza, sia direttamente sia in collaborazione/convenzione con strutture esistenti, nei confronti di persone con patologie ematologiche;

promuovere e organizzare conferenze di contenuto scientifico relativo all'ambito di ricerca del prof. Giuseppe Bigi;

- finanziare in tutto o in parte l'istituzione di borse di studio destinate a studenti o ricercatori meritevoli in ambito medico-scientifico;

- collaborare con o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con movimenti od organizzazioni con i quali ritenga utile avere rapporti;

-pubblicazione e divulgazione di opere a carattere scientifico.

Al fine di svolgere le sopraccitate attività l'Associazione si avvale in modo

determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle produttive marginali.

Art. 3 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 30 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. E' esclusa la

partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del

provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente.
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Garanti

d) Il collegio dei revisori (se nominato)

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, da versarsi entro i 20 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata per

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente
- l'esame delle questione sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
- istituire sedi fuori regione o fuori Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della pri-

ma. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da 3 membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni (comitato scientifico) che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- nominare i membri del Comitato Scientifico così come previsto dal Regolamento dell'Associzione;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove ele-

zioni.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

Il collegio dei Garanti, costituito da 3 membri, è eletto dall'assemblea dei soci scegliendo i nominativi anche tra non soci. Il collegio dei garanti, che dura in carica 3 anni e i cui soci sono rieleggibili, ha il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l'associazione. Quanto interpellato, la decisione del collegio è insindacabile.

Art. 12 - Collegio dei revisori (se nominato)

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da uno a tre membri (soci o non soci) eletti dall'Assemblea dei Soci. I Revisori dei conti restano in carica tre anni .

I Revisori dovranno effettuare verifiche trimestrali volte ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. I revisori potranno procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Delle verifiche effettuate dovrà essere riportato verbale sul libro dei Revisori.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusi-

vamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del-

l'Associazione stessa.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, alla Legge Regionale n 22/93 e al Decreto Legislativo 460/97.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 14 febbraio 2013

F.to Sarah Francesca Maria Bigi

F.to Nicoletta Scherillo notaio

Copia autentica composta di..nove
mezzi fogli conforme all'originale
in più fogli muniti delle prescritte
firme, nei miei atti.
Milano, lì

04 MAR. 2013